

Roma, 24 marzo 2015



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0004866

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – autorizzazione al lavoro per minori occupati nel settore dello spettacolo – art. 4, comma 2, L. n. 977/1967.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, concernente l'autorizzazione per l'impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative.

In particolare l'istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, l'attività di animatore, ovvero di *“colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club”* sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura dell'art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, così come modificato dal D.Lgs. n. 345/1999, il quale prevede che *“l'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”*, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni territoriali di questo Ministero (DTL), *“purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale”*.

Come chiarito da questo Ministero con circolare n. 1/2000, si può prescindere dall'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l'impiego del minore con riferimento a tutte quelle

attività che per loro intrinseca natura, modalità di svolgimento o carattere episodico non risultino inquadrabili nell'ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili ad una vera e propria occupazione.

Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, si evidenzia che l'attività svolta dalla figura dell'animatore consiste nell'organizzazione di eventi di intrattenimento all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo, ospedali, baby parking).

L'attività di animatore non sembra quindi rientrare tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell'ambito del settore dello spettacolo, richiamate dall'art. 4 sopra citato.

Si ritiene, infatti, che le attività indicate dalla norma, per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano essere intese in senso stretto, ovvero esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.

Ne consegue che nel "*settore dello spettacolo*" risultano annoverabili le sole attività dirette alla "*rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano*" (cfr. Cass., sez. lav., n. 21829/2014).

In linea con le osservazioni sopra svolte, non appare pertanto necessario richiedere l'autorizzazione preventiva della DTL per l'impiego dei minori nell'espletamento dell'attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto all'accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Danilo Papa)

IF

SC/ADB - 1471